

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI...

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE AFFARI GENERALI

RELAZIONE SU PARTITA DEBITORIA FUORI BILANCIO

GENERALITA' DEL CREDITORE:

CARLUCCI Ciro Paolo Tommaso (CRLCPL70L24C424S)
Residente in Contrada Palchi s.n. – 72012 CAROVIGNO (BR)

OGGETTO DELLA SPESA:

Spese processuali (risarcimento danni e rimborso spese legali)

IMPORTO DEL DEBITO:

Vera sorte (fattura, parcella, ecc.)	€.	3.301,07
Spese	€.	
Interessi	€.	5,09
TOTALE	€.	3.306,16

TIPOLOGIA DI DEBITO FUORI BILANCIO (art. 193 del Tuel)

- sentenza esecutiva (lett. a);**
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione (lett. b);
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali (lett. c);
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità (lett. d);
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3 del Tuel (lett. e).

RELAZIONE SULLA FORMAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO E SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER IL RICONOSCIMENTO¹

Con atto di citazione acquisito al protocollo comunale in data 14/12/2016 al n. 26817 i signori Carlucci Ciro Paolo Tommaso e Sbrano Carmela citavano in giudizio il Comune di San Vito dei Normanni innanzi al Giudice di Pace di Brindisi al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio minore Carlucci Giovanni Paolo in conseguenza di una caduta verificatasi in data 12/01/2016 in via Bartolo Longo a causa dell'asserita presenza di una buca nel manto stradale.

L'Ufficio Gestione del Contenzioso non poteva esperire alcuna attività istruttoria rispetto al sinistro denunciato sia perché la relativa richiesta di risarcimento non era corredata da alcuna documentazione probatoria, sia perché il legale di controparte si rifiutava di fornire qualsivoglia forma di collaborazione. Pertanto la Giunta Comunale, con deliberazione n. 6 del 12/01/2017, stabiliva di costituirsi nel suddetto procedimento al fine di tutelare gli interessi dell'Ente e incaricava il Responsabile dell'Ufficio Gestione del Contenzioso di provvedere al conferimento dell'incarico ad un professionista esterno per la difesa in giudizio del Comune.

Il Responsabile dell'Ufficio Gestione del Contenzioso, con determinazione n. 22 del 16/01/2017, stabiliva di conferire l'incarico legale in questione all'avv. Andrea D'Agostino, del Foro di Brindisi.

¹ Per i debiti di cui alla lettera e), indicare l'utilità e l'arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza.

Con sentenza n. 2223/2018 il Giudice di Pace di Brindisi accoglieva la domanda proposta dagli attori riconoscendo la sussistenza di un'insidia (buca nel manto stradale) cioè di un pericolo soggettivamente non prevedibile ed oggettivamente non visibile.

Il Giudice, pertanto, avendo rilevato un nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, condannava il Comune di San Vito dei Normanni al pagamento delle seguenti somme:

a) € 1.619,27 a titolo di risarcimento danni oltre interessi legali (€ 5,09) per un totale di € 1.624,36;

b) € 1.300,00 oltre accessori, per un totale di € 1.681,80.

Pertanto, la somma complessiva dovuta dal Comune in forza della sentenza in questione ammonta a € **3.306,16**.

ALLEGATI che compongono il fascicolo:

1. Sentenza n. 2223 del 25/01/2018 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi.

San Vito dei Normanni, 8/5/2019



Il Responsabile del Servizio

Francesco Pelua

COPIA



SENTENZA N. 2223/18
N. 884/17 Reg. Gen.
N. Rep.
N. 12394/18 Cron.



San Vito del Normanni
Prot N. 0000207
del 03/01/2019

Titolario: 01 00 04
1° SETTORE - AFFARI GENERALI E

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, Avv. Merico Cosimo, dell'ufficio di Brindisi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 884/17 R.G.C. promossa

da

Carlucci Ciro Paolo Tommaso e Sbano Carmela, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Carlucci Giovanni Paolo, rappresentati e difesi dall'avv. Tateo Maria Carmela, in virtù di mandato in atti;

attori

contro

Comune di San Vito dei Normanni, in persona del Sindaco pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Andrea D'Agostino, in virtù di procura in atti;

convenuto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(artt.132 cpc e 118 disp. att. cpc, come applicabili ex art 58 comma 2 legge 69/2009)

La domanda attrice è fondata e deve essere accolta.

La responsabilità della pubblica amministrazione proprietaria della strada può essere affermata solo quando il danno sia riconducibile ad una insidia, cioè ad un pericolo oggettivamente non prevedibile ed oggettivamente non visibile.

Dall'interrogatorio formale e dalla prova testimoniale di rileva la fondatezza della domanda in quanto, lo stato dei luoghi descritto, è tale da poter produrre i danni lamentati dagli attori mentre il tipo di insidia è tale da confermare la esistenza di un pericolo soggettivamente non prevedibile ed oggettivamente non visibile.

Indubbia nel caso di specie l'esistenza dell'insidia nel duplice requisito della non prevedibilità soggettiva e della non visibilità oggettiva.

La buca era ubicata al lato della carreggiata e non era visibile a causa della carenza di illuminazione. Tanto è stato confermato dal teste escusso il quale ha dichiarato che la strada non era illuminata al momento dell'evento, ore 18,30, del 12/01/16. Le circostanze dedotte nell'atto di citazione risultano, quindi, pienamente provate.

Alla luce, quindi, degli elementi probatori acquisiti e delle risultanze istruttorie ritenute idonee e sufficienti a dimostrare i fatti di causa e fondare il convincimento del giudice, la domanda dell'attrice deve essere accolta.

Per quanto concerne la quantificazione dei danni fisici, è stata, a tal fine, acquisita consulenza tecnica d'ufficio la quale ha evidenziato che le lesioni riportate a causa del trauma del 12/01/16 possono essere valutate in complessivi 42 giorni di cui: 7 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% per €. 246,12; 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% per €. 234,40 e 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% per €. 293,00 i postumi permanenti vengono determinati in misura pari al 1% per €. 2.093,42, le spese mediche documentate €. 50,00 per un danno complessivo di €.1.619,27. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Le spese di c.t.u. vanno poste a carico del comune convenuto.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace dell'Ufficio di Brindisi, ogni contraria azione od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella controversia tra i soggetti di cui in epigrafe, così provvede:

dichiara la responsabilità del Comune di San Vito dei Normanni nella causazione del sinistro;

Q.L.



condanna il Comune di San Vito dei Normanni, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento dei danni subiti da Carlucci Giovanni Paolo ed in favore di Carlucci Ciro Paolo Tommaso e Sbano Carmela, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Carlucci Giovanni Paolo, quantificati in €. 1.619,27 oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo.

Condanna il Comune di San Vito dei Normanni, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento, in favore di Carlucci Ciro Paolo Tommaso e Sbano Carmela, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Carlucci Giovanni Paolo, delle spese e competenze di lite sostenute e quantificate in €. 1,300,00 oltre spese, rimborso spese generali come da T.F. e IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del suo procuratore Tateo Maria Carmela anticipatario.

Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del Comune di San Vito dei Normanni.

Brindisi li, 25/01/18



Il Giudice di Pace
(Avv. Cosimo Merico)

Depositato in Cancelleria il

30 NOV. 2018

CANCELLIERE
Carlo FIORE